



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01108 DEI SENATORI
IVAN SCALFAROTTO ED ENRICO BORGHI (res. n. 173 del 26 marzo 2024)**

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – premessa la vicenda giudiziaria relativa alla gestione del Salone del Libro di Torino, che ha visto coinvolti, tra gli altri, anche l'allora Sindaco della città Piero Fassino e l'ex assessore regionale piemontese alla cultura Antonella Parigi e che è esitata, in primo grado, in una sentenza assolutoria per dodici imputati (tra i quali anche i predetti politici) e nella condanna a pene lievi di altri cinque imputati, e fatto un breve cenno ad altri procedimenti portati avanti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e, in particolare, dal sostituto procuratore Gianfranco Colace - chiedono al Ministro della Giustizia se *«non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi in merito all'operato della Procura di Torino per accertare l'assenza di condizionamenti e il corretto funzionamento dei relativi uffici giudiziari, tanto a garanzia dei cittadini e del principio di separazione dei poteri, quanto della corretta amministrazione della giustizia»*.

Acquisita dettagliata relazione dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, è emerso che l'atto di sindacato ispettivo fa riferimento a quattro diverse vicende processuali, tutte ancora *sub iudice*.

In particolare, la prima – riguardante il procedimento su cui gli interroganti più lungamente si soffermano – è giunta, ad oggi, alla conclusione del primo grado di giudizio con la condanna di cinque imputati, l'assoluzione di sette (tra cui l'on.le Fassino e la dott.ssa Parigi), la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione con riguardo a quattro e per morte del reo quanto a un'altra posizione.

Trattasi di un procedimento in cui, sebbene al termine delle indagini preliminari la Procura avesse richiesto il rinvio a giudizio per tutte le posizioni, il GUP aveva disposto il rinvio a giudizio solo per alcune posizioni, pronunciando sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. Tuttavia, a seguito di appello proposto dalla Procura avverso detta pronuncia, la Corte di Appello di Torino, in accoglimento dello stesso, ha emesso decreto di rinvio a giudizio anche per le imputazioni che erano rimaste escluse.

Quanto al secondo procedimento, che vede come imputati anche l'on. Riccardo Molinari (citato nell'interrogazione), pende il giudizio di appello introdotto dalla Procura a seguito della pronuncia assolutoria emessa in primo grado.

Venendo al quarto procedimento menzionato e tralasciando per un momento il terzo procedimento, relativo alla vicenda che ha visto coinvolto il Sen. Esposito, la relazione riferisce che esso è tuttora pendente davanti al Tribunale di Torino, a seguito di decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura presso il medesimo Tribunale.

Ebbene, l'analisi delle vicende processuali appena riassunte non lascia emergere alcuna condotta disciplinarmente rilevante imputabile ai magistrati della Procura di Torino. Non paiono, infatti, ravvisabili elementi che possano indurre a ritenere che l'attività di indagine e i provvedimenti, di conseguenza, adottati siano indicativi di scarsa diligenza.

Né, d'altro canto, potrebbero ipotizzarsi potenziali profili di rilevanza disciplinare alla luce delle determinazioni poi assunte dall'Autorità giudicante in taluni dei procedimenti citati. La circostanza che taluni degli imputati siano stati assolti in primo grado, peraltro con pronunce non ancora definitive, rientra, infatti, nel

fisiologico sviluppo del processo di tipo accusatorio, in cui la “prova” si forma in dibattimento, attraverso lo sviluppo della dialettica tra le varie parti processuali.

Ed invero, occorre tenere nettamente distinti gli “elementi di prova” raccolti dalla magistratura inquirente nella fase delle indagini preliminari attraverso l’attività investigativa, che - se sufficienti - portano al rinvio a giudizio dell’indagato (peraltro dopo il vaglio del giudice dell’udienza preliminare), dalle “prove”, frutto esclusivo del contraddittorio instauratosi tra le parti in sede dibattimentale.

Ciò senza considerare, peraltro, che quanto al merito delle determinazioni assunte dall’Autorità giudiziaria (giudicante o requirente che sia) opera la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, co. 2, d.lgs. n. 109 del 2006, a mente del quale *“l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare”*. Come noto, infatti, l’erroneità o l’inesattezza tecnico-giuridica rilevanti in sede disciplinare devono essere individuate tenendo conto del carattere fortemente valutativo dell’attività del magistrato e della corrispondente opinabilità della stessa, così che si devono considerare non erranee tutte le soluzioni che rientrano nell’ambito del giuridicamente discutibile.

Del resto, va ribadito che la clausola di salvaguardia sopra richiamata assolve la fondamentale funzione di presidiare l’indipendenza e l’autonomia del potere giudiziario da indebite intromissioni ed illeciti condizionamenti esterni.

Venendo, infine, al terzo procedimento citato dagli interroganti, quello relativo – come anticipato supra - alla vicenda che ha visto coinvolto il Sen. Esposito e nell’ambito del quale va dato atto che non risulta ancora emessa alcuna sentenza (neppure di primo grado), deve osservarsi che, come peraltro evidenziato nello stesso atto di sindacato ispettivo, la determinazione cui è giunta la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino di richiedere il rinvio a giudizio anche del suddetto Senatore ha già portato all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del magistrato che se ne è occupato per violazione degli artt. 1 e 2 comma 1 lett. g) del decreto legislativo n. 109/2006 perché, all’esito dell’udienza preliminare, formulava richiesta di rinvio giudizio indicando quali fonti di prova anche le intercettazioni

telefoniche compiute pur in mancanza della necessaria autorizzazione della Camera di appartenenza del Parlamentare (preventiva, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140/2003, se intercettazioni indirette; successiva, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 140/2003, se occasionali).

L'avvenuto esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del predetto magistrato rende, dunque, ormai superflua, con riferimento a tale ultima vicenda giudiziaria, l'attivazione ad opera di questo Dicastero dei “...*propri poteri ispettivi in merito all'operato della Procura di Torino...*”.

Ciò detto, l'interrogazione offre in ogni caso l'occasione per ribadire che per questo Governo l'effettività della garanzia della presunzione di non colpevolezza rappresenta una battaglia di civiltà giuridica, una rivoluzione culturale di stampo garantista, dalla quale non vogliamo e non possiamo recedere.

E' per questa ragione che il Governo, particolarmente sensibile alla questione, sin dal primo momento della illustrazione del piano per la riforma della giustizia ha posto in rilievo la necessità di interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivo il principio della presunzione di non colpevolezza e ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del c.d. processo penale mediatico, divenuto ormai un vero e proprio “circuitto giudiziario” parallelo a quello della giustizia penale ordinaria, che negli ultimi anni ha visto coinvolti tanti cittadini, più o meno famosi, più o meno esposti.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)